

PREFETTURA DI ROMA  
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

PREFETTURA DI RIETI  
PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it

PREFETTURA DI L'AQUILA  
PEC: protocollo.prefaq@pec.interno.it

PREFETTURA DI TERAMO  
PEC: protocollo.prefte@pec.interno.it

PREFETTURA PESCARA  
PEC: protocollo.prefpe@pec.interno.it

PREFETTURA DI CHIETI  
PEC: protocollo.prefch@pec.interno.it

QUESTURA DI ROMA  
PEC: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI RIETI  
PEC: gab.quest.ri@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI L'AQUILA  
PEC: gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI TERAMO  
PEC: gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI PESCARA  
PEC: gab.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI CHIETI  
PEC: gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI ROMA  
PEC: trm31350@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI RIETI  
PEC: tri26732@pec.carabinieri.it

**Struttura Territoriale Abruzzo e Molise**

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260  
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



COMANDO PROV.LE CARABINIERI L'AQUILA  
PEC: taq24242@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI TERAMO  
PEC: tte29637@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI PESCARA  
PEC: tpe20738@pec.carabinieri.it

COMANDO PROV.LE CARABINIERI CHIETI  
PEC: tch25802@pec.carabinieri.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Roma  
PEC: te0500000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Rieti  
PEC: ri1070000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di L'Aquila  
PEC: aq0540000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Teramo  
PEC: te0500000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Pescara  
PEC: pe0530000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA  
Comando Provinciale di Chieti  
PEC: aq0220000p@pec.gdf.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO  
PEC: compartimento.polstrada.rm@pecps.poliziadistato.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE ABRUZZO  
PEC: compartimento.polstrada.aq@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ROMA  
PEC: sezpolstrada.rm@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI RIETI  
PEC: sezpolstrada.ri@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DE L'AQUILA  
PEC: sezpolstrada.aq@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TERAMO  
PEC: sezpolstrada.te@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PESCARA  
PEC: sezpolstrada.pe@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CHIETI  
PEC: sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO ROMA  
PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO RIETI  
PEC: com.rieti@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO L'AQUILA  
PEC: com.salaop.laquila@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO TERAMO  
PEC: com.teramo@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO PESCARA  
PEC: com.pescara@cert.vigilfuoco.it

VIGILI DEL FUOCO COMANDO CHIETI  
PEC: com.chieti@cert.vigilfuoco.it

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Ex DGVCA - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma  
PEC: uit.roma@pec.mit.gov.it

REGIONE LAZIO  
PEC: infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it

REGIONE ABRUZZO  
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Sala Operativa 118  
PEC: direzione.generale@pec.ares118.it

118 L'AQUILA  
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

118 TERAMO  
PEC: set118@pec.aslteramo.it

118 PESCARA  
PEC: protocollo.aslpe@pec.it

118 CHIETI  
PEC: co118@pec.asl2abruzzo.it

COA FIANO ROMANO  
PEC: coa.rm@pecps.poliziadistato.it

COA L'AQUILA  
PEC: coa.aq@pecps.poliziadistato.it

ACI GLOBAL Direzione Operativa  
PEC: direzioneoperativa.aciglobalservizi@pec.net

VIABILITA' ITALIA  
PEC: dippserv.stradale@pecps.interno.it

UFFICIO STAMPA ANAS  
uff.stampa@stradeanas.it  
g.coda@stradeanas.it  
m.zucchini@stradeanas.it

ANAS  
Direzione Affari Istituzionali e Media  
cciss@stradeanas.it  
massimo.carlini@stradeanas.it  
l.pasquini@stradeanas.it

Oggetto: Autostrade A24- Roma- L'Aquila- Teramo e A25- Torano- Pescara.  
Ordinanza di obbligo di attrezzature invernali

Con riferimento all'oggetto si trasmette l'Ordinanza n. 66/2022 che annulla e sostituisce la precedente n. 50/2022 avente prot. n. CDG-739850-U del 25.10.2022.

Ing. Antonio MARASCO

ST AM-AGA24-A25

Ordinanza n. 66/2022

## AUTOSTRAD E A24 – A25

### “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale”

#### Premesso

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

#### Visto

- l'art. 7 ter, comma 2, del Decreto-legge 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022;
- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- in particolare, l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 30/04/1992, n.285, e s.m.i.;
- la Direttiva dell'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), sulla circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve prot. RU\1580 – 16.01.2013;
- l'Ordinanza n. 58/2021E del 28.10.2021 dell'ex Concessionario Strada dei Parchi SpA;

#### Considerato

- che i fenomeni di cui in premessa possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto il parere favorevole del Responsabile ANAS Area Gestione Rete A24 e A25;

#### **Struttura Territoriale Abruzzo e Molise**

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260  
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

#### **Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Vista la Procura Speciale Rep. n. 86206/25107 del 05/08/2022;

#### ORDINA

tutti i veicoli a motore, esclusi i motocicli normativamente ammessi, che nel periodo dal 15 novembre di ciascun anno al 15 aprile dell'anno successivo transitano sulla rete autostradale di seguito elencata gestita da questa ANAS SpA:

- Autostrada A24 Roma - L'Aquila - Teramo (fra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Teramo Est/allacciamento SS80 entrambi compresi)
- Autostrada A25 Torano - Pescara (fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d'interconnessione con l'autostrada A14, entrambi compresi)

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'anzidetto obbligo, i motocicli normativamente ammessi, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto dell'allora MIT, oggi MIMS, del 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'allora MIT, oggi MIMS, 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva MIT prot. RU\1580 – 16.01.2013.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR territorialmente competente (Regione Lazio o Abruzzo), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 50/2022 (Prot. N. CDG 739850 del 25/10/2022).

(Ing. Antonio Marasco)

